

Viene inviato dall'Inps prima dell'iscrizione a ruolo dei crediti, esistenti al 31 dicembre di ogni anno, e della relativa emissione di cartella esattoriale.

Entro **30 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento**, è possibile:

- il pagamento del debito mediante modello F24;
- la richiesta di rateizzazione (dilazione di pagamento);
- la correzione di errori a seguito di contestazioni da parte del contribuente.

Sui crediti oggetto di avviso di pagamento vengono calcolate le somme aggiuntive applicando il nuovo regime sanzionatorio, ai sensi della legge 388/2000.

IL PAGAMENTO

Deve essere effettuato con il modello F24 allegato all'avviso di pagamento con **le causali**:

- **RLAA – lavoratori agricoli autonomi**

Il mancato pagamento entro i 30 giorni previsti determinerà l'iscrizione a ruolo e la successiva emissione di cartella esattoriale.

L'importo non versato sarà iscritto a ruolo maggiorato dalle somme aggiuntive calcolate per il periodo compreso tra la data dell'avviso bonario e quella dell'iscrizione a ruolo.

L'avviso di pagamento vale come atto interruttivo della prescrizione.

LA DILAZIONE

E' possibile chiedere:

- una rateizzazione del debito oggetto di avviso di pagamento. La domanda di dilazione va effettuata anche quando ne era stata presentata una precedente per un debito oggetto di cartella esattoriale; in tal caso, per consentire alla sede Inps la gestione del debito nella sua totalità, è bene evidenziare (con un appunto sulla domanda) la presenza di precedente richiesta di rateizzazione. In attesa dell'esito della domanda di dilazione relativa al debito oggetto di avviso di pagamento **le rate provvisorie devono essere pagate con F24, la cui codeline dovrà essere determinata dalla sede Inps, con le causali:**

DLAA - dilazioni lavoratori agricoli autonomi

In presenza di domanda di condono l'avviso di pagamento viene emesso nel caso di decadenza dal beneficio del condono stesso, per mancato pagamento di una o più rate alla scadenza prevista.

L'ESTENSIONE DELLA DILAZIONE

Il contribuente può chiedere l'estensione della dilazione a 36 rate previa autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La domanda viene comunque presentata alla sede Inps.

L'autorizzazione viene concessa qualora il mancato o ritardato pagamento sia dipeso da:

- calamità naturali in occasione delle quali siano stati emessi gli appositi decreti di sospensione dei termini;
- procedure concorsuali per le quali sia già stato emanato il provvedimento dichiarativo;
- carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di pubbliche amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, derivanti da obblighi contrattuali ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti previsti per legge o convenzione;
- ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi transitori non imputabili all'azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali o locali o di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale;
- trasmissione agli eredi di debiti contributivi;
- carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico sociali, territoriali o settoriali;
- debiti complessivi di ammontare non inferiore a 10 milioni in presenza di una precaria situazione reddituale, risultante da documentazione fiscale;
- contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo ed aventi scadenze concomitanti (es.: il pagamento dei contributi correnti unitamente alle rate di condono, i contributi correnti unitamente al recupero rateale dei contributi sospesi a seguito di calamità naturali, la contribuzione dovuta alle gestioni dei lavoratori autonomi e le rate di contribuzione dovuta, quale datore di lavoro, per le assicurazioni obbligatorie, ecc.).

Il contribuente può chiedere l'estensione della dilazione a 60 rate, sempre con domanda presentata alla sede Inps.

Tale estensione necessita di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, ed è espressamente prevista solo se il mancato pagamento è dipeso da:

- oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisprudenziale o amministrativa;
- fatto doloso del terzo, denunciato all'Autorità giudiziaria entro il termine di cui all'art. 124 c. 1 del codice penale, a condizione che

l'interessato esibisca certificazione dell'autorità giudiziaria che attesti la pendenza del procedimento instaurato con la denuncia.

N.B.: Le sanzioni possono essere ridotte fino alla misura di interessi legali (2,5 % annuo a decorrere dall'1.1.2004 - v. circ. n. 4/2004), fermo restando il pagamento integrale dei contributi dovuti, solo nei casi eccezionali:

- rilevanti oggettive incertezze connesse a contrastanti o diversi orientamenti giurisdizionali o amministrativi;
- fatto doloso del terzo, denunciato all'autorità giudiziaria;
- aziende in crisi.

LA CONTESTAZIONE

L'importo richiesto con avviso di pagamento può essere contestato nel caso che:

- i versamenti effettuati con F24 non siano ancora confluiti sulla posizione assicurativa per anomalie tecniche;
- le scoperture contributive siano state rilevate con verbale di accertamento contestato, o derivino da imposizione d'ufficio contro la quale è stato presentato ricorso amministrativo;
- le scoperture contributive siano relative a soggetti di età inferiore a 32 anni iscritti per la prima volta alle gestioni dei lavoratori autonomi dal 1.1.1998 al 31.12.1998 (avevano diritto al differimento del pagamento del 50% dei contributi con rateizzazione a partire da maggio 2001, per cui l'archivio di gestione nel 2000 ha rilevato erroneamente la scoperta);
- sia stata già presentata domanda di cancellazione per il periodo che risulta oggetto di scoperta contributiva;
- i contributi richiesti siano dovuti solo in parte (o non siano dovuti) perché oggetto di agevolazione per calamità naturale (sospensione, differimento, riduzione).